

Allegato "B" all'atto ai miei rogiti del 26/05/2021, rep. n.ri 25373/15348
Statuto

Federazione Allevatori Sicilia

Art. 1 (Costituzione, sede e domicilio)

E' costituita l'associazione denominata Federazione Allevatori Sicilia - in breve anche FAS (di seguito anche Federazione) con sede in Via Mariano Stabile, 160 – 90139, Palermo.

Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione potrà istituire sedi secondarie, operative, succursali, agenzie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero, qualora le esigenze di gestione lo richiedano.

Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con la Federazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere dell'associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 2 (Durata della Federazione)

La durata della Federazione è illimitata, salvo diversa delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci.

Art. 3 (Scopi e attività della Federazione)

La Federazione non persegue fini di lucro e riunisce le imprese agricole (art. 2135 c.c.) che operano nella fase di produzione primaria della filiera allevatoriale.

Persegue tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla promozione di buone pratiche allevatoriali per favorire un consumo consapevole di prodotti di origine animale: favorendo la biodiversità animale, la lotta ai cambiamenti climatici, il benessere animale, la sostenibilità, il legame tra identità territoriale, comunità e aziende zootecniche e, al contempo, la più efficiente dei prodotti di origine zootecnica.


L'attività della Federazione si esplica in ambito regionale.

Scopo della Federazione è la cooperazione tra gli associati nonché la collaborazione con altri rappresentanti della filiera allevatoriale, finalizzata nell'interesse degli associati al miglioramento del settore e del mercato di riferimento, con particolare attenzione alla tutela e promozione delle produzioni di origine italiana.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Federazione può:

- 1) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento della Federazione;
- 2) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza ed alla tracciabilità dei prodotti di provenienza degli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi, nonché alla valorizzazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell'ambiente e della sostenibilità in genere;
- 3) promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e l'alimentazione del bestiame nelle aziende.
- 4) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.
- 5) Programmare e collaborare ad iniziative intese a sviluppare ed a valorizzare qualsiasi animale.

La Federazione persegue la promozione e lo sviluppo delle produzioni



territoriali locali, attraverso l'attuazione, il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio, divulgazione e lobbying utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale della regione Sicilia.

La Federazione opera in armonia con la programmazione agricola Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione può acquistare, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

La Federazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Federazione potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni o ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

La Federazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 4 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci della Federazione:

- a) Allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razza di animali allevati e di specializzazione produttiva;
- b) Altri enti o organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica;
- c) Le organizzazioni dei produttori zootecnici legalmente riconosciute e operanti nel territorio regionale;
- d) soggetti singoli e associati che detengono e gestiscono animali per scopi non allevatoriali (es. sportivi hobbistici etc.);
- e) allevamenti di animali da affezione;

L'elenco dei soci della Federazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 (Ammissione e diritti dei soci)

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'acquisizione della qualità di socio decorre dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione alla Federazione è consentita a tutte le persone fisiche imprenditori e le persone giuridiche che, indipendentemente dalla forma di costituzione, esplicano attività compatibili con le finalità statutarie della Federazione stessa e rispondano ai requisiti stabiliti nel presente atto.

L'ammissione alla Federazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:

- a) nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza ovvero ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, codice fiscale;
- b) tipo di attività esercitata;
- c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti adottati, delle deliberazioni già assunte dagli Organi della Federazione.

Sulla domanda di adesione alla Federazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. L'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento a vista della quota associativa di ammissione destinata al Fondo comune di gestione.

Le eventuali quote associative annuali stabilite dai Regolamenti dovranno essere versate entro tre mesi dalla notifica della delibera di ammissione.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto al precedente comma.

Dopo il versamento della quota associativa di ammissione si potrà procedere all'annotazione sul Libro dei Soci.

Art. 6 (Criteri di definizione dei contributi associativi)

Ogni associato deve versare:

- a. una contributo di ingresso *una tantum* dell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.
- b. una contributo associativo annuale in misura fissa, deliberata dal Consiglio Direttivo, da versarsi entro il mese di marzo di ogni anno;
- c. una contributo associativo annuale in misura variabile, dell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, in rapporto al bestiame od agli interessi rappresentati, da versarsi in due rate con le seguenti scadenze: prima rata entro il mese di marzo di ciascun anno e la seconda rata entro il mese di settembre di ciascun anno;
- d. eventuali quote straordinarie, funzionali ad iniziative ed eventi inerenti alla missione associativa e di carattere straordinario, approvate dal Consiglio Direttivo, da versarsi con le modalità di volta in volta determinate.


Tutti contributi associativi di cui sopra sono irripetibili, non rivalutabili, incedibili ed intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*.

Art. 7 (Doveri e Diritti dei soci)

L'appartenenza alla Federazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Federazione.

I soci tutti, anche ai fini del diritto di elettorato attivo e passivo, hanno l'obbligo di possedere e mantenere requisiti di onorabilità ed integrità, valutabili ai sensi delle leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

Tutti i soci hanno diritto di voto capitario condizionato alla regolare posizione contributiva nei confronti della Federazione, gli organi associativi si riservano di regolare eventuali ritardi e sospensioni nei pagamenti con



una ragionevole tolleranza.

Art. 8 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome della Federazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio. Recesso)

La qualità di socio si perde per decesso se persona fisica o per scioglimento se ente collettivo, per recesso volontario, per decadenza, per esclusione o per scioglimento della Federazione.

La qualità di socio può essere perduta anche nel caso in cui:

- a) non si effettui il versamento della quota associativa nei limiti di tolleranza determinati dagli organi;
- b) vengano meno i requisiti, morali e di onorabilità, derivabili dalle leggi dell'ordinamento e/o fissati dal presente Statuto o dagli organi associativi;
- c) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) si svolga attività contraria agli interessi della Federazione;
- e) l'operato del socio, in contrasto con le finalità e gli scopi della Federazione o causa di dissidi e disordini tra gli associati, si traduca in danno morale e materiale per La Federazione stessa.

La perdita della qualità di socio, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni momento, ma decorrerà soltanto a partire dall'inizio del nuovo esercizio purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., o via PEC, all'organo direttivo, entro e non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni esercizio ed il recesso avrà efficacia dall'inizio dell'esercizio successivo.

L'esercizio della facoltà di recesso non libera il socio dall'integrale pagamento della quota per tutto il tempo della sua permanenza come socio oltre che di tutte le somme che lo stesso è tenuto a versare alla Federazione per effetto della sua partecipazione.

L'efficacia del recesso è subordinata all'accertamento, con delibera del Consiglio Direttivo, dell'avvenuto rispetto della forma e del termine nel quale è stato esercitato nonché dell'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute dall'associato in ragione della sua partecipazione alla Federazione.

Art. 10 (Organi della Federazione e Libri Sociali)

Organi della Federazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

La Federazione tiene i seguenti Libri Sociali:

- a) Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- b) Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- c) Libro dei Soci.

Tutti gli associati possono prendere visione dei libri di cui alle lettere a), e c), previa motivata istanza; le copie richieste vengono effettuate dalla Federazione a spese del richiedente.

Art. 11 (Partecipazione all'Assemblea)

La Federazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali della Federazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, secondo la disciplina del presente statuto e degli organi.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Qualora sia richiesto dall'alto numero dei soci aderenti, la costituzione e la disciplina delle Assemblee separate sono regolate riferendosi, per quanto compatibile, all'articolo 2540 del Codice Civile e rifacendosi ai regolamenti assembleari allo scopo adottati.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea generale dei Soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo o da chi ne fa le veci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea generale dei Soci, che deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la Sede della Federazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia, per provvedere e per deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.


L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il giorno la data il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima - almeno otto giorni prima dell'Assemblea dovrà essere inviato a tutti i Soci, per lettera raccomandata o con altre modalità che l'Organo Amministrativo riterrà appropriate, compresi il fax e la posta elettronica o altra modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e la partecipazione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Revisore dei Conti.

Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.



In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Art. 14 (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o, in via residuale, con voto segreto. Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente alla Federazione ha diritto a

un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Il diritto di elettorato passivo è legato ai requisiti di onorabilità e integrità derivanti dalle leggi dell'ordinamento italiano e dalle deliberazioni degli organi associativi.

Art. 15 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ed il Revisore Unico dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria;


- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento della Federazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e in caso di materie straordinarie da un Notaio.

Art. 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione della Federazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti del Consiglio Direttivo purché sia rispettata la quota di maggioranza di elezione assembleare;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività della Federazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione della Federazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Federazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di



rapporti di collaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 (Composizione del Consiglio Direttivo. Presidente)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, si compone di un minimo di sette fino ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea, ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni e funzioni a uno o più Consiglieri (tra i quali il Presidente), determinando i limiti della delega e precisando se i poteri loro delegati debbano essere esercitati congiuntamente o disgiuntamente. I Consiglieri (incluso il Presidente) delegati potranno a loro volta, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, designare procuratori speciali e *ad negotia* per determinati atti e categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo potrà sempre revocare le deleghe così conferite agli Amministratori (incluso ovviamente il Presidente) e/o comunque avocare a sé le attribuzioni e i poteri delegati.

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali, in possesso dei requisiti di onorabilità ed integrità, e iscritti nel libro dei Soci. Sono candidabili, in numero minoritario, anche terzi soggetti non soci che presentino particolari requisiti tecnico-professionali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. La cooptazione è consentita finché non sia intaccata la quota di maggioranza di consiglieri presenti nell'organo e di elezione assembleare.

Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei Consiglieri, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente ordine del giorno, giorno, data e luogo. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta

telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere validamente tenuto anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Federazione.

Art. 19 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge di fronte a terzi ed in giudizio la Federazione stessa.


La firma sociale e la rappresentanza legale della Federazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente qualora nominato. Può rilasciare specifiche deleghe e procure.

Il Presidente ha la responsabilità generale del coordinamento e del buon andamento degli organi.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Federazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria e per specifiche operazioni.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti sottoponendoli senza indugio alla ratifica del Consiglio Direttivo.



In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

L'intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 20 (Patrimonio della Federazione)

Il Patrimonio della Federazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla Federazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 21 (Destinazione degli avanzi di gestione)

Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 22 (Bilanci)

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il bilancio consuntivo (comprensivo della dettagliata relazione sulle iniziative svolte) dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi di legge.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere da questo comunicato all'organo di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'organo di controllo esprimerà le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il bilancio consuntivo, con la relazione dell'organo di controllo, dovrà restare depositato presso la sede della Federazione nei 10 (dieci) giorni che precedono e nei 30 (trenta) che seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 23 (Revisore dei Conti)

L'Assemblea dei Soci affida il controllo sulla contabilità e sul bilancio della Federazione ad un Organo di Revisione formato, a scelta dell'Assemblea, da uno o da tre componenti di cui, sempre, almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali ed eletti dall'Assemblea dei Soci ogni triennio; il Revisore o il Collegio dei Revisori possono essere rieletti.

L'Organo di Revisione dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle scritture contabili della Federazione, redigerà una Relazione al Bilancio Consuntivo annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo contabile.

I componenti dell'Organo di Revisione partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.24 (Collegio dei Proviviri)

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e la Federazione, nell'ambito dell'attività della Federazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, di cui il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 25 (Scioglimento e liquidazione della Federazione)

In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 26 (Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e per ogni controversia insorgente tra La Federazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Palermo.

Art. 27 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge che regolano le associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Maria Barreca - Pietro Costamante notaio